



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 8 agosto 2019

Ecobonus e Sismabonus, lo sconto in luogo della detrazione lo anticipa il fornitore

Provvedimento AE 660057 del 31 luglio 2019.

Come noto **i commi 1 e 2 del Decreto Crescita** hanno introdotto una nuova frontiera per le detrazioni fiscali derivanti dagli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

In particolare è stato previsto che al posto delle previste detrazioni fiscali il contribuente possa optare **per uno sconto sul corrispettivo**

di importo pari all'ammontare della detrazione spettante;

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il provvedimento citato ricorda che i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale agevolato e che i titolari delle detrazioni devono comunicare l'esercizio dell'opzione, pattuita con il fornitore, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese attraverso l'area riservata del sito dell'AE oppure tramite gli uffici dell'Agenzia utilizzando il modulo predisposto che può essere inviato anche tramite PEC. Per **i lavori condominiali** l'opzione deve essere comunicata dall'amministratore.

In questo caso al fornitore verrà riconosciuto un **credito d'imposta**, in **cinque rate annuali di pari importo**, da utilizzare solo in compensazione mediante mod. F24 dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è comunicata l'opzione. Lo stesso dovrà confermare l'avvenuta opzione ed attestare l'effettuazione dello sconto e potrà a sua volta cedere il credito d'imposta ai suoi fornitori di beni e servizi **i quali non potranno cedere a loro volta l'ottenuto credito**. La cessione non può riguardare istituti di credito ed intermediari finanziari.

Si ricorda che lo sconto nella fattura sconta l'imponibilità IVA.